



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Deliberazione n. 10
del 01-03-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO:

L. 06.11.2012 N. 190: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE NELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilatredecim, addì uno del mese di marzo, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| SESANI CLAUDIO FRANCESCO | P | CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA | P |
| LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO | A | CAVALLERI ANDREA | A |
| BOSCHI STEFANIA | P | DRAGO CHIARA | P |
| PICENNI MARCO | P | ZAMBELLI CHIARA | P |
| CARRARA ADRIANA | P | ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO | P |
| BENTOGGIO GIANLUIGI | P | GUSTINELLI MASSIMO | P |
| NATALI MASSIMO | P | | |

TOTALE PRESENTI: 11

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del Sindaco.

Come è noto la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Nello specifico si segnala che la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con legge dello Stato italiano n. 116/2009, prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda della necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione e il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Da parte di ciascuna amministrazione è prevista ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L n. 190/2012, l’elaborazione del piano triennale di prevenzione.

Stabilisce infatti il comma 8 della prefata normativa che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione come precedentemente individuato, entro il 31 gennaio di ogni anno (per il corrente anno il termine è stabilito al 31.03.2013) adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Si tratta preventivamente di stabilire a quali soggetti competano i citati adempimenti.

L’art. 42, comma 1 del TUEL, stabilisce che il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, mentre l’art. 48 del TUEL stabilisce che la giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali infine l’art. 50 del TUEL stabilisce che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, sia pure con riguardo ad altro profilo della vicenda posta al giudice amministrativo, che è la stessa legge , con l’art. 42, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico – amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina. Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1510/2012).

Dall’evocato quadro normativo emerge inequivocabilmente che l’organo di indirizzo politico deputato a nominare il responsabile della prevenzione e altresì ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione è *il consiglio comunale*

La legge quindi stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine per l’adozione del piano è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. 34 bis, comma 4. D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012). Per gli enti locali, ai fini della adozione degli evocati adempimenti, occorrerà

attendere le intese in sede di Conferenza Unificata che definiranno i termini e l'adempimento per il primo piano triennale anticorruzione.

Nelle more della definizione di tali documenti, il Dipartimento con circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2013, trasmessa a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, ha sollecitato la nomina del responsabile interno anticorruzione a ciascuna amministrazione.

L'art. 1, comma 7, della prefata normativa, entrata in vigore il 28 novembre 2012, prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che *“ l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione ”*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, *“ di norma ”*, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione *“ di norma ”* una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione del responsabile della prevenzione, deve essere comunicata alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) che ha dedicato una apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

La legge non prevede un termine per la nomina del responsabile e pertanto le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina, per quanto detto, è di competenza dell'autorità politica e in particolare dell'organo di indirizzo politico e quindi per gli enti locali, in base al richiamato art. 42, comma 1, TUEL, del consiglio comunale.

Nel compiere la valutazione circa il soggetto cui conferire l'incarico, occorre ricordare che la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni, l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e pertanto è da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo. E' altresì da escludere che l'incarico venga conferito a soggetti esterni all'ente.

La scelta inoltre deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Occorre evitare inoltre situazioni di conflitto di interessi evitando quindi la designazione di dirigenti incaricati di settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione come l'ufficio contratti e come quello preposto alla gestione del patrimonio.

Come si è detto quindi, per gli enti locali la preferenza sulla nomina del responsabile della prevenzione, è accordata dal legislatore, al segretario comunale. La ratio di questa scelta è quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come *“ naturalmente integrativa ”* della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 dlgs n. 267/2000, *“ svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ”*. Per la complessità delle funzioni da svolgere, l'amministrazione dovrà assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento dopo la nomina.

La evocata circolare ministeriale prevede poi, dato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, che l'ente assicuri un adeguato supporto

mediante l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione, la legge prevede che il responsabile, debba:

- 1) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (il consiglio comunale) art. 1, comma 8 L. n. 190/2012);
- 2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- 3) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. A);
- 4) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. A);
- 5) verificare, di intesa con il responsabile dell'area competente, l'effettiva rotazione dei dipendenti preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1, comma 10, lett. B);
- 6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. C).

A fronte delle funzioni attribuite dalla legge, la stessa prevede consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

Così l'art. 1, comma 8 della ridetta legge 190/2012 stabilisce che la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il responsabile della prevenzione incorre nella responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del dlgs n. 165/2001 e quindi in quella dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della suddetta disposizione di legge.

IL comma 12 poi prevede una particolare responsabilità disciplinare e amministrativa che si realizza nel caso di condanna in via definitiva per il reato di corruzione compiuto all'interno della amministrazione a meno che il responsabile della prevenzione non provi di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire i fenomeni di corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Per ciò che attiene alla responsabilità disciplinare, il comma 13 stabilisce che a carico del responsabile della prevenzione la sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Infine il comma 14 prevede una ulteriore responsabilità in caso di ripetute violazioni del piano nonché una fattispecie illecito disciplinare per omesso controllo.

La circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che dati i rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare, potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del bilancio) mediante la retribuzione di risultato e ciò perché il responsabile della prevenzione della corruzione risponde, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 190/2012 della

responsabilità dirigenziale di cui al richiamato art. 21 dlgs n. 165/2001 a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Ciò posto, si sottopone al consiglio comunale, stante le attribuzioni stabilite nell'art. 42, comma 1, TUEL la nomina del responsabile della prevenzione nella figura del segretario comunale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 atteso che la predetta nomina è finalizzata alla adozione del piano della prevenzione che sarà approvato da parte del consiglio comunale.

Terminata la relazione illustrativa del Sindaco;

Accertato che l'intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti della seduta consiliare;

Acquisiti i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL e artt. 5 e 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni da parte dei responsabili di area;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 1 - comma 7 - della Legge n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del segretario comunale;
- di demandare al responsabile dell'Area affari generali di comunicare alla CIVIT il nominativo del responsabile della corruzione per quanto di competenza.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

AREA AMMINISTRATIVA

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: L. 06.11.2012 N. 190: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE NELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 25-02-2013



Il Responsabile dell'Area
Dr. PAOLO ZAPPA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole


in ordine alla Regolarita' contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 25-02-2013




Il Responsabile dell'Area
Rag. GABRIELLA BERNINI

IL PRESIDENTE
Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO



Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo comunale il giorno 12-03-2013 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al 27-03-2013.

Dalla Residenza comunale, addì 12-03-2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO



Questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esecutiva il 22-03-2013.

Dalla Residenza comunale, addì 23-03-2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO

n. 232/ra

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Pubblicato all'Albo Comunale

dal 12 MAR 2013 al 27 MAR 2013

Il Messo Comunale
Julio Favani